

GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO DICH/2016

• Professionisti Iscritti alla Cassa •

OGGETTO: COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER GLI INGEGNERI E GLI ARCHITETTI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE (art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012).

OBBLIGATORietà DELLA COMUNICAZIONE

Tutti i professionisti iscritti nei rispettivi Albi professionali di ingegneri ed architetti hanno l'obbligo di comunicare annualmente ad Inarcassa l'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume di affari IVA.

La comunicazione deve essere fatta dagli iscritti a Inarcassa anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative.

Per i professionisti deceduti la dichiarazione deve essere presentata dagli eredi.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La comunicazione dei redditi e dei volumi d'affari deve essere effettuata obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 31-10-2017. E' possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica del modello Dich/2016 attraverso l'apposita sezione presente sul sito internet www.inarcassa.it avendo a disposizione le credenziali di accesso.

Gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e devono trasmettere il modello cartaceo, reso disponibile sul sito, con raccomandata semplice. Il termine per l'invio della comunicazione e per il pagamento degli eventuali versamenti è prorogato di dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso.

Gli importi, espressi in Euro, devono essere arrotondati all'unità di Euro: superiore se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di Euro, inferiore se la frazione decimale è inferiore a 50 centesimi di Euro. Per semplificare la compilazione sono già impostati i due zeri finali.

NOVITA' INTRODOTTE DAL 2016 – PRESTAZIONI CON IVA AD ESIGIBILITA' DIFFERITA

A partire dalla dichiarazione relativa all'anno 2016 il calcolo del contributo integrativo dovuto ad Inarcassa segue le regole fiscali in materia di IVA ad esigibilità differita. Questo comporta un beneficio per il professionista in quanto il contributo integrativo va versato nell'anno in cui la prestazione sia divenuta esigibile fiscalmente e senza alcuna anticipazione. La nuova disciplina è contenuta all'art. 5.1 ter del Regolamento Generale di Previdenza. A tal proposito nel modello di dichiarazione dovranno essere riportati i seguenti ulteriori dati:

- le prestazioni professionali fatturate nell'anno 2016 per le quali l'IVA sia esigibile negli anni successivi (rif.VE37 Modello IVA 2017);
- le prestazioni professionali fatturate negli anni precedenti per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile nel 2016 (rif.VE39 Modello IVA 2017).

Per evitare duplicazioni contributive il dichiarante compila l'Allegato 3 nel quale devono essere indicate le fatture emesse nel quadriennio 2012-2015 con Iva ad esigibilità differita, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nell'anno oggetto di comunicazione.

SEZIONE A

1) - DETERMINAZIONE DEL REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Rif. Al Reddito professionale Irpef - Deve essere trascritto il reddito netto prodotto nell'anno 2016 e dichiarato ai fini IRPEF nell'anno 2017 e, pertanto, comprensivo dell'adeguamento agli studi di settore, quale somma algebrica del:

- reddito professionale prodotto in forma individuale: rigo RE23 Redditi 2017 (RE25 in caso di perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in forma associata quale dichiarato per la quota di competenza: rigo RH15 Redditi 2017 in relazione a redditi o perdite di partecipazione in associazioni professionali (RH17 in caso di perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti utilizzate a compensazione);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società di professionisti quale dichiarato per la quota di competenza (rigo RH 18 Redditi 2017 in relazione a reddito di partecipazione in società semplici);
- reddito professionale prodotto in qualità di socio di società tra professionisti quale dichiarato per la quota di competenza.

I compensi riconducibili all'esercizio della professione di ingegnere e/o architetto devono essere ricompresi nei quadri della dichiarazione fiscale riservati al reddito professionale (quadri RE/RH). Il concetto di "esercizio della professione" deve intendersi come esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino tuttavia un nesso con l'attività professionale strettamente intesa. L'oggettiva riconducibilità alla professione dell'attività in concreto svolta dal professionista, determina l'inclusione dei compensi derivanti da tale attività tra i redditi che concorrono a formare la base imponibile previdenziale.

Per l'individuazione delle attività che sono attratte alla professione di ingegnere ed architetto, si fa rinvio, a titolo esemplificativo, alla circolare INPS n. 72 del 10/04/2015.

Qualora l'attività professionale sia svolta in tutto o in parte mediante Società Tra Professionisti (in seguito STP), il reddito del socio ingegnere e/o architetto deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al reddito netto (o alla perdita). Per la quota di reddito del socio della STP si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della società abbia eventualmente riservato all'utile e, quindi, non rileva la mancata distribuzione ai soci.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea percepita nel corso del 2016, da indicare nel rigo RE3 della dichiarazione Redditi 2017, non deve essere detratta dalla somma risultante dal rigo RE23, in quanto è equiparata a tutti gli effetti al reddito professionale.

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE FISCALE REDDITI 2017

Al Reddito professionale Irpef - I professionisti che hanno adottato il regime agevolato introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011 per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2017, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio della professione indicato nel rigo LM6 al netto delle eventuali perdite pregresse portate in deduzione nel rigo LM9.

I professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dall'art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014, tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2017, devono comunicare il reddito derivante dall'esercizio dell'attività professionale così individuato: somma dei rigi da LM22 a LM30, colonna 5, riferiti a redditi di natura professionale (se compilati più rigi riportare la sommatoria di essi) al netto del rigo LM 37.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2016, incrementa il reddito professionale.

2) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

Dall'1.1.2013, il contributo integrativo deve essere applicato su tutti i corrispettivi anche se fatturati ad ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria, di professionisti e tra professionisti. Dal 2016 inoltre ai fini del calcolo del contributo integrativo si tiene conto delle prestazioni professionali per le quali l'IVA sia divenuta fiscalmente esigibile.

A tal proposito occorre compilare i seguenti allegati:

Allegato 1 - Elenco prestazioni professionali effettuate con addebito di contributo integrativo. Tale allegato va compilato in caso di prestazioni effettuate, nel corso dell'anno 2016, a favore di ingegneri, architetti, loro associazioni o società di ingegneria di professionisti o tra professionisti, purché non siano i committenti finali.

Allegato 2 - Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. Tale allegato va compilato per portare in deduzione dall'importo del contributo integrativo dovuto la quota di contributo integrativo versata per lo stesso anno, risultante dalle fatture passive ricevute da ingegneri, architetti, associazioni, società di professionisti, società tra professionisti o da società di ingegneria, purché il dichiarante non sia il committente finale.

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015 con IVA ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter, RGP 2012). La compilazione di tale allegato, da effettuarsi contestualmente alla comunicazione annuale 2016, come previsto dal citato art. 5.1 ter, ha la finalità di evitare duplicazioni contributive per effetto della applicazione del regime dell'IVA ad esigibilità differita ai fini del calcolo del contributo integrativo:

- in colonna 7 vanno dichiarati, per ogni singolo anno, i dati riferiti a fatture emesse nel quadriennio 2012 – 2015 - ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 - non ancora divenute esigibili al 31/12/2015 e per le quali sia stato già corrisposto il contributo integrativo ad Inarcassa;

- in colonna 8 vanno indicate le fatture di cui alla colonna 7, o quota parte di esse, divenute esigibili nel corso dell'anno 2016. Il contributo integrativo corrisposto in anni precedenti, riferito a tali fatture, sarà portato in diminuzione del contributo integrativo dovuto per l'anno 2016 (Rigo E.3).

Il contributo integrativo da versare per l'anno 2016 non potrà comunque essere inferiore al contributo minimo dovuto.

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo prodotto attraverso partita IVA individuale nel 2016 e dichiarato ai fini dell'IVA nell'anno 2017 (rigo VE50).

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale - Deve essere trascritta la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito alla sola attività professionale **prodotta in Italia**, sottratti il contributo integrativo assoggettato ad IVA nel corso del 2016, (ad esempio: se il volume di affari è di € 5.200,00 ed il contributo integrativo assoggettato ad IVA è di € 200,00 va indicato € 5.000,00) e gli eventuali corrispettivi riferiti ad attività diverse che vanno indicati solo al rigo B6

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi – Deve essere trascritto il volume d'affari (compreso in B2) delle operazioni effettuate nell'anno 2016 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2017 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012 (regime dell'Iva per cassa in vigore dal 1° dicembre 2012).

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2016 – Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2016 (rif. VE39 Modello Iva 2017 – al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità (rif. VE34 Mod. IVA 2017). Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo B5 pertanto deve essere indicato l'eventuale volume di affari (compreso in B1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2017).

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse – Deve essere indicata la quota parte dell'importo indicato al rigo B1 riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo – Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma degli importi indicati nei seguenti righe: B2-B3+B4.

PROFESSIONISTI TENUTI ALLA COMPILAZIONE DEL QUADRO LM DELLA DICHIARAZIONE REDDITI 2017

I professionisti, che hanno adottato il regime agevolato introdotto dall'art. 27 del D.L. n. 98/2011, ed i professionisti che hanno adottato il regime forfetario introdotto dalla Legge n. 190/2014, tenuti a compilare il quadro LM della dichiarazione Redditi 2017 devono addebitare in fattura il contributo integrativo commisurandolo al corrispettivo lordo dell'operazione ed a compilare i campi da B1 a B7 come di seguito indicato:

B1 Volume di affari complessivo prodotto attraverso Partita Iva individuale- Deve essere trascritto il "Totale dei componenti positivi" indicato nel rigo LM2 (**soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile**) o la somma di tutti i righe da LM22 a LM30, colonna 4 (**contribuenti che fruiscono del regime forfetario**) della dichiarazione Redditi 2017;

B2 Volume di affari professionale (al netto del contributo integrativo) prodotto attraverso Partita Iva individuale soggetto a contribuzione - Deve essere trascritto l'importo derivante dall'esercizio della professione prodotto in Italia ricompreso nel rigo LM2 o la somma di tutti i righe da LM22 a LM 30, col. 4, afferenti ad attività professionale prodotta in Italia. Laddove tale ammontare sia totalmente riconducibile all'esercizio della professione, nei righe B1 e B2 deve essere indicato il medesimo importo.

B3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi – I professionisti tenuti alla compilazione del Quadro LM non valorizzano tale rigo.

B4 Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2016 - Deve essere trascritto il volume d'affari professionale riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti (se a regime ordinario), per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2016 (rif. VE39 Modello Iva 2017 – al netto del contributo integrativo).

B5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE – Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo a Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo B5 pertanto devono essere indicati i corrispettivi (compresi in B1) relativi a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE.

B6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere indicata la quota ricompresa in B1 riferita ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

B7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: B2+B4.

L'eventuale indennità di maternità ovvero l'indennità per inabilità temporanea, percepita nel corso dell'anno 2016, non concorre a formare la base imponibile per il calcolo del contributo integrativo.

3) - DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE, DI SOCIETA' DI PROFESSIONISTI O TRA PROFESSIONISTI O DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO.

C1/D1 Volume di affari complessivo di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritto il volume di affari complessivo di competenza prodotto, rispettivamente, attraverso partita IVA di Associazione, Raggruppamento temporaneo o di Società Raggruppamento Temporaneo, come risultante dalla applicazione della percentuale di diritto agli utili sull'importo complessivo del volume di affari dell'associazione, della società o del raggruppamento temporaneo.

C2/D2 Volume di affari professionale di competenza prodotto attraverso Partita Iva di associazione/società/raggruppamento temporaneo - Deve essere trascritta la quota di spettanza dell'importo indicato al rigo C1/D1 riferito alla sola attività professionale prodotta in Italia, sottratto il contributo integrativo.

C3/D3 Quota di Volume di affari professionale effettuato nell'anno 2016 con Iva esigibile in anni successivi - Deve essere trascritta la quota di spettanza del volume d'affari delle operazioni effettuate nell'anno 2016 con IVA esigibile negli anni successivi (rif. VE37 Mod. IVA 2017 colonna 1 e colonna 2 - al netto del contributo integrativo). Le operazioni comprendono quelle effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 e quelle effettuate ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012.

C4/D4 Quota di Volume di affari relativo a fatture professionali emesse negli anni precedenti con Iva esigibile nel 2016 - Deve essere trascritta la quota di spettanza del volume d'affari professionale (al netto del contributo integrativo) riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse in anni precedenti, per le quali l'imposta sia divenuta esigibile nel corso del 2016 (rigo VE 39 Redditi 2017 - al netto del contributo integrativo).

C5/D5 Volume di affari riferito a prestazioni professionali rese a soggetti residenti in stato UE ed extra UE - Ai sensi dell'art. 5.1 bis RGP 2012, non rientrano nel "volume di affari professionale complessivo ai fini dell'IVA" i corrispettivi fatturati ai sensi dell'art. 21, comma 6 bis del DPR 633/1972, per carenza del requisito di territorialità. Su tali corrispettivi non sussiste l'obbligo del versamento del contributo integrativo ad Inarcassa, fatti salvi i casi di già avvenuta rivalsa sul committente. Nel rigo C5/D5 pertanto deve essere indicata la quota di spettanza dell'eventuale volume di affari (compreso in C1/D1) relativo a prestazioni professionali rese a favore di soggetti residenti in uno Stato UE ed extra UE (rif. VE34 del Mod. IVA 2017).

C6/D6 Volume di affari riferito ad attività diverse - Deve essere trascritta la quota di spettanza del volume d'affari (compreso in C1/D1) riferito ad **attività diverse - non professionali - non rientranti nel campo di applicazione del contributo integrativo**.

C7/D7 Volume di affari imponibile del contributo integrativo - Tale rigo indica il Volume di affari imponibile ai fini del calcolo del contributo integrativo e viene compilato come somma algebrica degli importi indicati nei seguenti righe: $(C2-C3+C4) + (D2-D3+D4)$.

Nel caso di svolgimento dell'attività professionale in tutto o in parte mediante società tra professionisti (STP), il volume di affari deve comprendere la quota calcolata applicando la percentuale di partecipazione agli utili del socio al volume di affari (al netto del contributo integrativo) prodotto dalla società. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione deve essere riproporzionata escludendo dal calcolo la quota di partecipazione dei soci non professionisti, ridistribuendola sulle quote dei soci professionisti.

La partecipazione contestuale ad una associazione/società/raggruppamento temporaneo comporta compilazioni separate anche se il conteggio del contributo integrativo deve essere effettuato per la somma dei diversi volumi d'affari.

4) - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

E1 Determinazione del contributo integrativo - L'importo del contributo integrativo è determinato nella misura del 4% del volume di affari Iva professionale quale riportato ai righe $(B7+C7+D7)$.

E2 Contributo integrativo da portare in deduzione - Indicare il contributo integrativo corrisposto nell'anno 2016 per le prestazioni professionali ricevute da altri ingegneri o architetti, loro associazioni professionali o società di ingegneria, società di professionisti e tra professionisti. Il suddetto contributo integrativo potrà essere dedotto dal contributo dovuto per l'anno 2016 solamente se il dichiarante, destinatario delle citate prestazioni, non si configuri come committente finale.

In caso di associazioni professionali ovvero di società di professionisti o società tra professionisti, la quota che l'associato/socio potrà dedurre deve essere determinata in relazione alla quota associativa/societaria posseduta.

Il rigo E2 sarà valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'**Allegato 2**: Modulo riepilogativo per la deduzione del contributo integrativo. La mancata o infedele compilazione del Modulo preclude la possibilità di deduzione.

INFO: A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, versato a Inarcassa da ciascun iscritto, confluisce in quota parte nel proprio montante individuale ai fini previdenziali. Il contributo integrativo non dedotto concorrerà all'incremento del montante contributivo nella misura prevista dall'articolo 26.5 RGP.

E3 Contributo integrativo da portare in deduzione ex art. 5.1 ter RGP - Viene valorizzato solamente in seguito alla compilazione dell'**Allegato 3** e riduce l'importo del contributo integrativo dovuto per l'anno 2016. Tale decremento evita la duplicazione nel calcolo del contributo sul volume d'affari riferito a fatture con Iva ad esigibilità differita emesse nel quadriennio 2012 - 2015, sul quale è stato già corrisposto il contributo integrativo.

SEZIONE B

ACCERTAMENTI FISCALI DIVENUTI DEFINITIVI NEL 2016

Deve essere compilata solo dal professionista cui siano stati notificati, da parte degli Uffici Fiscali, accertamenti divenuti definitivi nell'anno 2016 per gli anni indicati nel modulo anche a seguito di accertamento con adesione. Deve essere trascritto **il valore di reddito o di volume di affari totale accertato in via definitiva e non la sola eccedenza**. La comunicazione entro i termini sopra indicati comporta l'inapplicabilità di sanzioni. Non utilizzare la sezione B per comunicare rettifiche di redditi o di volumi di affari che non derivino da accertamenti degli Uffici Fiscali.

SEZIONE C

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2016

I requisiti che comportano l'obbligatorietà dell'iscrizione, ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, sono:

- iscrizione all'Albo professionale;
- inesistenza di altro rapporto previdenziale obbligatorio;
- possesso di partita IVA.

Attenzione! La dichiarazione dovrà essere effettuata nel solo caso in cui, nel corso del 2016, siano intervenute variazioni inerenti i suddetti requisiti.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

La contribuzione soggettiva facoltativa è aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria ed offre la possibilità di incrementare il c.d. montante contributivo e, conseguentemente, l'ammontare delle prestazioni pensionistiche. Gli iscritti alla Cassa possono versare, in via volontaria, il contributo soggettivo facoltativo determinandone l'importo in base ad un'aliquota modulare nella misura compresa tra l'1% e l'8,5% del reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2016 (Rif. A1), fino al massimale contributivo di euro 121.600,00. Il contributo facoltativo minimo non potrà essere inferiore ad euro 190,00 (importo minimo infrazionabile). E' a disposizione, nell'area riservata agli iscritti, la procedura web per effettuare il relativo pagamento.

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Il pagamento dei contributi dovuti a saldo per l'anno 2016 deve essere effettuato in **UNICA SOLUZIONE entro il 31-12-2017** con bollettino M.AV che, a conclusione della procedura di invio telematico del modello Dich/2016, è possibile generare automaticamente, seguendo le istruzioni contenute nella sezione riservata alla Gestione M.AV, resa disponibile sul sito www.inarcassa.it
- L'invio telematico del modello Dich/2016 determina il momento iniziale per poter generare il bollettino M.AV relativo al **contributo soggettivo facoltativo**, seguendo le istruzioni contenute nella sezione riservata alle contribuzioni volontarie. **Il termine finale per generare detto bollettino coincide con il 31/12/2017.**

RATEAZIONE CONGUAGLIO

L'importo dei contributi dovuti a conguaglio, se pari o superiore a 1.000,00, euro può essere rateizzato in tre rate (marzo, luglio e novembre) attraverso il sistema SDD. L'agevolazione è riservata ai professionisti e pensionati iscritti in possesso dei seguenti requisiti alla data del 31 ottobre 2017:

- siano in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi scaduti;
- non siano pensionandi con domanda di pensione presentata;
- non abbiano esercitato la deroga al versamento del contributo soggettivo minimo per l'anno oggetto di dichiarazione.

Alla rateazione è applicato un tasso di interesse nella misura dell'1,5% annuo. La richiesta può essere effettuata contestualmente alla compilazione della dichiarazione o anche successivamente, utilizzando il medesimo applicativo IOL, ma non oltre la data del 31 ottobre 2017.

SANZIONI

Ai sensi dell'art. 16 della legge 03-01-81, n. 6 come modificato dall'art. 14 della legge 11-10-90, n. 290 e dall'art. 2 del Regolamento Generale Previdenza 2012, l'omissione, il ritardo oltre il termine del 31 ottobre 2017 e l'infedeltà della comunicazione costituiscono **infrazione disciplinare**, ferme restando le sanzioni di cui agli artt. 2 e 10 del Regolamento Generale Previdenza 2012, applicabili nel caso di inadempienza nella comunicazione e nel pagamento del contributo dovuto rispetto alle scadenze prescritte.

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (AI SENSI DEL D.LGS. N. 196 DEL 2003)

Inarcassa, in qualità di titolare del trattamento, informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati personali raccolti saranno trattati per adempiere gli obblighi statutari dell'associazione, utilizzando sistemi informatizzati di elaborazione. Il conferimento è obbligatorio per legge come specificamente indicato nella presente comunicazione ed il mancato conferimento comporterà l'applicazione delle sanzioni ivi specificate. I dati personali raccolti saranno comunicati alla Banca Popolare di Sondrio per il servizio di raccolta dei contributi e non saranno oggetto di diffusione. Non è necessario il consenso al trattamento, in quanto il trattamento stesso è effettuato in adempimento di un obbligo di legge. Per verificare i dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/03, ci si potrà rivolgere al Dirigente delle Attività Istituzionali.

RICHIESTA ALTRI DATI

Dati anagrafici

Per l'aggiornamento dei nostri archivi informatici si richiede di compilare, modificare o confermare l'apposita sezione relativa ai dati anagrafici del professionista (indirizzo di residenza, indirizzo pec, mail e recapiti telefoni) e del suo nucleo familiare (coniuge e figli). La compilazione della sezione riguardante il nucleo familiare (coniuge e figli) non è obbligatoria ed è invece finalizzata a previsioni attuariali relative alle prestazioni pensionistiche. Qualora i dati presenti non richiedano aggiornamenti, sarà sufficiente darne conferma.

FAC-SIMILE COMUNICAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA PER PROFESSIONISTI ISCRITTI AD INARCASSA - SCADENZA 31 OTTOBRE 2017
LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN VIA TELEMATICA TRAMITE INARCASSA ON LINE

DOTT.....

CODICE FISCALE

MATRICOLA

SEZIONE A - DATI ANNO 2016

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

A.1

.00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** PRODOTTO ATTRAVERSO
PARTITA IVA INDIVIDUALE

B.1

PARTITA IVA
INDIVIDUALE

VOLUME DI AFFARI TOTALE

.00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE (al netto del contributo integrativo)
PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA INDIVIDUALE

B.2

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN B.2 RELATIVO A FATTURE
PROFESSIONALI EMESSE NEL 2016, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI
(VE37 Modello IVA 2017 – al netto del contributo integrativo)

B.3

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI
EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2016 (VE39 Modello
Iva 2017 – al netto del contributo integrativo)

B.4

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A
SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2017)

B.5

VOLUME DI AFFARI ESTERO

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE (non professionali)

B.6

VOLUME DI AFFARI

.00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO
INTEGRATIVO (B2-B3+B4)

B.7

IMPONIBILE

.00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO
ATTRAVERSO PARTITA IVA DI ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO

C.1

PARTITA IVA
ASSOCIATIVA

QUOTA %

VOLUME DI AFFARI TOTALE

.00

VOLUME DI AFFARI **PROFESSIONALE** DI COMPETENZA (al netto del contributo
integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI
ASSOCIAZIONE/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A
CONTRIBUZIONE

C.2

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN C.2 RELATIVO A FATTURE
PROFESSIONALI EMESSE NEL 2016, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI
(VE37 Modello IVA 2017 – al netto del contributo integrativo)

C.3

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI
EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2016 (VE39 Modello
Iva 2017 – al netto del contributo integrativo)

C.4

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A
SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2017)

C.5

VOLUME DI AFFARI ESTERO

.00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE

C.6

VOLUME DI AFFARI

.00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE **IMPONIBILE** DEL CONTRIBUTO
INTEGRATIVO (C2-C3+C4)

C.7

IMPONIBILE

.00

VOLUME DI AFFARI **COMPLESSIVO** DI COMPETENZA PRODOTTO
ATTRAVERSO PARTITA IVA DI SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

D.1

PARTITA IVA SOCIETA'
DI PROFESSIONISTI
(SS, SNC, SAS, COOP)
O DI SOCIETA' TRA
PROFESSIONISTI

QUOTA %

VOLUME DI AFFARI TOTALE

.00

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE DI COMPETENZA (al netto del contributo
integrativo) PRODOTTO ATTRAVERSO PARTITA IVA DI
SOCIETA'/RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO SOGGETTO A CONTRIBUZIONE

D.2

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a dedurre) QUOTA PARTE DEL VALORE INDICATO IN D.2 RELATIVO A FATTURE
PROFESSIONALI EMESSE NEL 2016, CON IVA ESIGIBILE IN ANNI SUCCESSIVI
(VE37 Modello IVA 2017 - al netto del contributo integrativo)

D.3

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

(a sommare) VOLUME DI AFFARI RELATIVO A FATTURE PROFESSIONALI
EMESSE NEGLI ANNI PRECEDENTI CON IVA ESIGIBILE NEL 2016 (VE39 Modello
Iva 2017 – al netto del contributo integrativo)

D.4

VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE

.00

VOLUME DI AFFARI RIFERITO A PRESTAZIONI PROFESSIONALI RESE A SOGGETTI RESIDENTI IN STATO UE ed extra UE (VE34 Modelli IVA 2017)	<input type="text" value="D.5"/>	→	VOLUME DI AFFARI ESTERO	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI RIFERITO AD ATTIVITA' DIVERSE	<input type="text" value="D.6"/>	→	VOLUME DI AFFARI	<input type="text"/>	.00
VOLUME DI AFFARI PROFESSIONALE IMPONIBILE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO (D2-D3+D4)	<input type="text" value="D.7"/>	→	IMPONIBILE	<input type="text"/>	.00

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO LORDO (4% degli importi di cui ai punti B7, C7 e D7)	<input type="text" value="E1"/>	→	<input type="text"/>	.00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO da portare IN DEDUZIONE, ai sensi dell'art. 5.5 RGP, in quanto corrisposto a favore di: (compilare Allegato 2)	<input type="text" value="E2"/>	→	INGEGNERI, ARCHITETTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, SOCIETA' DI PROFESSIONISTI, SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI E SOCIETA' DI INGEGNERIA	<input type="text"/>	.00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO da portare IN DEDUZIONE, ai sensi dell'art. 5.1 ter RGP (compilare Allegato 3)	<input type="text" value="E3"/>	→		<input type="text"/>	.00

SEZIONE B - ACCERTAMENTI FISCALI DEFINITIVI NEL 2016

	REDDITO IRPEF	PARTITA IVA INDIVIDUALE	PARTITA IVA ASSOCIATIVA	PARTITA IVA SOCIETARIA
2012	<input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>
2013	<input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>
2014	<input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>
2015	<input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>	VOLUME DI AFFARI <input type="text"/>

SEZIONE C - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI INTERVENUTE NEL 2016

<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Individuale	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Associativa	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Non Essere	<input type="checkbox"/> Essere in possesso di Partita Iva Societaria	<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Essere iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria presso		<input type="text"/>	dal	<input type="text"/>	al	<input type="text"/>

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti nelle sez. A e B (corrispondenti alle dichiarazioni fiscali per l'anno 2016 e agli accertamenti diventati definitivi nel 2016) e nella sez. C.

Data..... Firma.....

Allegato 3 - Autocertificazione delle operazioni effettuate nel periodo tra il 1 gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2015 con Iva ad esigibilità differita (art. 5, comma 1 ter RGP 2012)

(v. istruzioni alla compilazione della dichiarazione)

 Il/La sottoscritt_ _____ Ing. Arch.

nato/a a _____ Prov. _____ il _____

Matr. Inarcassa _____ Codice fiscale _____

Indica di seguito i dati riferiti a fatture emesse ai sensi dell'art. 6, comma 5 del D.P.R. 633/72 ed ai sensi dell'art. 32 bis del D.L. 83/2012, per le quali sussistono entrambe le seguenti condizioni:

- il corrispettivo della prestazione risulta non esigibile al 31/12/2015
- il contributo integrativo sullo stesso corrispettivo della prestazione è stato già corrisposto ad Inarcassa

IMPORTI REGISTRATI NEL PERIODO 2012-2015

Anno	Totale Volume di Affari Professionale Dichiarato	Contributo Integrativo Dovuto	Totale contributo integrativo versato al netto del minimo dovuto
2012			
2013			
2014			
2015			

AUTOCERTIFICAZIONE DELLE FATTURE EMESSE CON IVA AD ESIGIBILITÀ DIFFERITA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Anno	Partita Iva dichiarante	Tipo Partita Iva	N. Fattura	Partita Iva del Committente	Committente (Nome e Cognome o Denominazione)	Imp. con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imp. Iva di colonna 7 divenuto esigibile 2016	Imp. Iva di colonna 7 con esigibilità post 2016	Contr. integrativo calcolato su colonna 8

DATI DI RIEPILOGO

Anno	Imponibile con Iva non esigibile al 31/12/2015	Imponibile Iva di colonna 7 divenuto esigibile 2016	Imponibile Iva di colonna 7 con esigibilità successiva all'anno 2016	Contributo integrativo deducibile nell'anno 2016*

* il contributo integrativo deducibile non può essere superiore al contributo versato nell'anno al netto del minimo dovuto.

Consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false, secondo il DPR n. 445 del 28/12/2000, dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità di tutti i dati trascritti.

Data _____ Firma del dichiarante _____